

da ItaliaOggi 6/1/2010

L'ESPERTO RISPONDE

L'insegnante di sostegno non valuta l'alunno da solo

Il ruolo del docente di sostegno è spesso al centro di un continuo tira e molla nella composizione del consiglio dei docenti. In particolare, come dimostra il lettore, quando si tratta di valutare gli studenti e di verificare le attività dei consigli di classe. Il prof di sostegno, è la risposta, non può essere estromesso dalla valutazione, ma il suo giudizio deve integrare quello del titolare della cattedra. C'è poi il caso della scelta dell'insegnamento della religione cattolica e dei periodi utili ai fini della ricostruzione di carriera. L'insegnante di sostegno può, deve o non deve correggere i compiti dell'alunno portatore d'handicap a lei affidato, oppure è l'insegnante di classe che ha esclusivamente questo compito? Cosa si intende, allora, per «partecipano alla progettazione educativa e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, interclasse, di classe»? L'insegnante di sostegno ha solo il ruolo di «facilitatore/trice»?

La funzione del docente di sostegno è una funzione sussidiaria in senso stretto, necessitata dalla previa presenza nella classe di riferimento di uno o più alunni disabili qualificati. Ciò comporta che lo svolgimento della relativa prestazione debba essere finalizzato a integrare la prestazione del docente della disciplina, con lo scopo di contribuire alla piena realizzazione del diritto allo studio dell'alunno o degli alunni interessati. La funzione sussidiaria viene esercitata in via esclusiva da docenti muniti di apposita specializzazione ed assume, di per sé, natura integrativa, suppletiva o sostitutiva a seconda della gravità del caso. Ciò non comporta, evidentemente, l'estromissione del docente della disciplina, quanto invece la valorizzazione del medesimo, se del caso, attraverso la fruizione di interventi sussidiari da parte del docente specializzato, anche a titolo consultivo, che vanno inseriti in un contesto di virtuosa e concorde collaborazione, in particolare tra i docenti interessati e in generale all'interno degli organi collegiali dell'istituzione scolastica.